



PER LE PROFESSIONI

Post-verità

FONDAZIONE
LANZA
Centro Studi
in Etica applicata


PROEDIT
EDIZIONI

ESTRATTO

da *Dossier* | Post-verità in "Etica per le professioni"

P. Moro, La verità della finzione. Ambiguità e limiti delle fake news, in "Etica per le professioni" 3(2017) 19-32

5 Lorenzo BIAGI EDITORIALE

SOMMARIO

Dossier

Post-verità

- 7 Giuseppe Goisis Dalle tecnologie comunicative di oggi: opportunità e rischi
From today's communication technologies: opportunities and risks, unspeakable
- 19 Paolo Moro La verità della finzione. Ambiguità e limiti delle fake news
The truth of fiction. Ambiguity and limits of fake news
- 33 Giovanni Fasoli Arianna Pigani "Fake contest": post-identità, post-profilo, post-verità
"Fake contest": post-identity, post-profiles, post-truth
- 47 Adriano Fabris Una questione di comunicazione, ovvero di democrazia e verità
A question of communication, or democracy and truth
- 55 Ruben Razzante La qualità dell'informazione: tra sicurezza e deontologia
The quality of information: between security and deontology

Applicazioni per ambiti professionali

- 64 Maurizio Corte "Mediatore" tra le fonti e i lettori: competenza e sfide dentro la verità di fatti e parole
"Mediator" between sources and the reader: competence and challenges
- 72 Enrica Bonaccorti La responsabilità: identità e ruolo del giornalista
Responsibility: identity and role of the journalist
- 74 Daniela Boresi Doctor online o doctor online? Informare con verità per una efficace alleanza terapeutica
Doctor online or doctor online? To inform with truth for an effective therapeutic alliance
- 82 Brando Fioravanti Disinformazione: i rimedi tecnici e giuridici, per un consapevole alfabetismo digitale
Disinformation: technical and legal remedies, for a conscious digital literacy
- 92 Indicazioni bibliografiche

Rubriche per ambiti professionali

- 95 Bruno Pizzul Spazio aperto | Etica e Sport
intervista a cura di Germano Bertin
Campioni nello sport e nella vita: vince chi trasforma le parole in comportamenti
Champions in sport and in life: whoever turns words into behaviors wins
- 103 Gino Lelli Spazio aperto | Cura dei minori
Andrea Sorcinelli Infanti, famiglia, asili nido in un contesto sociale che cambia
Infants, families, nurseries in a changing social context
- 107 Vincenzo Rosito Spazio aperto | Città ed Etica civile
Cultura e immaginazione civile nelle cosmopoli globali
Culture and civil imagination in global cosmopolis



ISBN 978-88-94868-34-0



RIVISTA SCIENTIFICA QUADRIMESTRALE | 3/2017 | Autorizzazione Tribunale di Padova n. 1662 del 18.06.2007 | Accreditamento ANVUR Area 11

ISBN 978-88-94868-34-0 | ISSN 1591-7649

Copyright©Proget Edizioni 2017

La verità della finzione.

Ambiguità e limiti delle fake news

La realtà non è descrivibile solo con il codice binario true-false, proprio della modalità di programmazione degli algoritmi informatici. Fake non significa propriamente falso, ma mascherato. Il fenomeno delle fake news custodisce la profonda ambiguità della verità nella finzione, evocando il senso originario di ciò che si rivela sottraendosi

■ Paolo Moro

Professore Ordinario di Filosofia del Diritto

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto, Università degli Studi di Padova

È indubbio che le *fake news* costituiscano una questione etica, politica e giuridica di ampia rilevanza nell'odierna società dell'informazione e della comunicazione, dominata dall'uso di tecnologie digitali sempre più diffuse ed evolute.

Un recente studio del Media Lab del MIT di Boston ha accertato che le notizie false (*false news*) hanno più probabilità di essere diffuse sul *Web*, come per esempio può accadere mediante il *social network Twitter*, di una notizia vera, qualsiasi sia l'argomento trattato: anzi, è stato accertato che le notizie false che riguardano la politica viaggiano al triplo della velocità di ogni altra, raggiungendo il doppio delle persone¹.

Il fenomeno fake news

L'influsso politico delle *fake news* sull'opinione pubblica è diventato determinante durante le elezioni presidenziali nordamericane del 2016², vinte da Donald Trump, il quale si serviva e si serve tuttora di tale espressione anche per screditare pubblicamente i *media* tradizionali a lui avversi oppure per smentire notizie lesive della propria reputazione.

Il *Global Risks Report* del 2018, recentemente divulgato dal *World Economic Forum*, ha rilevato che le piattaforme digitali dei principali *social media*, come *Facebook*, hanno diretto negli ultimi mesi il 40% del traffico verso siti *web* di notizie false, mentre solo il 10% è stato diretto verso i principali siti di notizie tradizionali³.

Nel medesimo rapporto si segnala che le grandi aziende tecnologiche si sono attivate per combattere il fenomeno delle *fake news*, definite letteralmente «incendi digitali» (*digital wildfires*): *Google* ha annunciato di limitare i suoi annunci *AdSense* su siti che «travisano, confondono o nascondono (*misrepresent, misstate, or conceal*) informazioni sull'editore, sui contenuti dell'editore, o sulla finalità principale della proprietà *web*»; *Facebook* ha intrapreso un'azione di controllo dei fatti (*fact checking*) contro gli annunci sulla sua piattaforma che sono «illegali, fuorvianti o ingannevoli, che includono *fake news*»⁴.

Secondo il rapporto sul consumo di informazione, pubblicato dall’Autorità Garante per le Comunicazioni (febbraio 2018), i cittadini italiani accedono all’informazione prevalentemente attraverso fonti cd. algoritmiche (in particolare *social network* e motori di ricerca), consultate dal 54,5% della popolazione, il cui 19,4% indica una di tali fonti come la piú importante all’interno della propria “dieta informativa”⁵.

L’aumento esponenziale delle *fake news*, diffuse tramite la rete telematica, accresce in misura notevole soprattutto la disinformazione (*misinformation*) dei lettori, che utilizzano ormai costantemente gli strumenti informatici per acquisire conoscenze senza porsi il problema dell’accreditamento e dell’obiettività dei dati informativi reperiti⁶.

In ogni caso, la disinformazione sulla rete telematica è favorita non solo dal massiccio utilizzo dei *social network*, ma anche e soprattutto dal sovraccarico di informazione (*information overload*) e dall’incapacità umana di elaborazione e assimilazione di un enorme e ingovernabile complesso di dati rintracciabili tramite le fonti algoritmiche (*big data*).

È interessante notare che il rapporto del gruppo di alto livello di esperti su *fake news* e disinformazione *on line*, istituito dalla Commissione Europea e pubblicato il 12 marzo 2018, non definisca le *fake news*, ma consideri piú importante la nozione di *misinformation* (disinformazione), includendo in tale fenomeno «tutte le forme di informazione rivelatasi falsa, imprecisa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico» (*all forms of false, inaccurate, or misleading information designed, presented and promoted to intentionally cause public harm or for profit*)⁷.

Per contrastare la disinformazione *online*, il 26 aprile 2018 la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad adottare diverse misure, riguardanti tra l’altro la realizzazione di un codice di buone pratiche dell’UE sul tema della disinformazione, il sostegno a una rete indipendente di verificatori di fatti (*fact checkers*) e l’adozione di azioni volte a promuovere l’al-

fabetizzazione mediatica e ad incentivare il giornalismo di qualità, per un ambiente mediatico pluralistico, vario e sostenibile.

Il diritto all’informazione

Le notizie false, diffuse sulla rete telematica e dirette a trarre in inganno il lettore, costituiscono una violazione, etica e giuridica, ad un tempo, della libertà di comunicazione, che costituisce la forma principale di manifestazione del pensiero e che ricomprende il diritto all’informazione obiettiva.

Come è noto, la libertà di comunicazione è sancita dall’articolo 21 della Costituzione repubblicana, il cui primo comma afferma che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

La libertà costituzionale di manifestazione del pensiero ricomprende sia il diritto

Le notizie false, diffuse sulla rete telematica e dirette a trarre in inganno il lettore, costituiscono una violazione, etica e giuridica, ad un tempo, della libertà di comunicazione, che costituisce la forma principale di manifestazione del pensiero e che ricomprende il diritto all’informazione obiettiva

attivo di informare sia il diritto passivo di informarsi: entrambe queste libertà fondamentali spettano non soltanto a chi esercita la professione giornalistica o utilizza i mezzi di comunicazione di massa, ma a tutti cittadini che costituiscono l'opinione pubblica su cui il sistema liberale e democratico della Repubblica si fonda.

Questa interpretazione estensiva dell'articolo 21 è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, anche alla luce di altre disposizioni contenute nel codice internazionale dei diritti dell'uomo, come l'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 oppure l'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

In particolare, la Corte costituzionale ha precisato da tempo che il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 è un diritto non solo "individuale", ma anche "funzionale" in quanto strumentalmente orientato al buon funzionamento della vita democratica. Da questa funzione la Corte ha fatto discendere per tutti i mezzi di comunicazione di massa la natura di servizi pubblici o comunque di pubblico interesse destinati a soddisfare l'interesse generale all'informazione, precisando che esso debba essere sorretto da alcune regole fondamentali:

a) il pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie «in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti»;

b) l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti;

c) la completezza, la correttezza e la continuità dell'attività di informazione erogata;

d) il «rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori»⁸.

Nel contempo, i limiti del diritto di informare sono stati precisati dalla Corte di Cassazione nella valutazione del diritto di cronaca giornalistica. La prima definizione di tali limiti risale alla «sentenza decalogo» deliberata nel 1984 dalla Corte di Cassazione civile⁹, che anche in sede penale si è poi costantemente attenuta a questa interpretazione, affermando che vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie;

b) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti);

c) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione¹⁰.

La Corte di Cassazione ha precisato che la verità obiettiva della notizia non sussiste «quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni

La verità obiettiva della notizia non sussiste «quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne del tutto il significato

o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (che si esprime nella formula che “il testo va letto nel contesto”, il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio)»¹¹.

Peraltro, gli enunciati principi elaborati dalla giurisprudenza delle Corti Supreme italiane devono oggi confrontarsi con le tecnologie informatiche e telematiche, che hanno favorito la costituzione di innovative e condivise reti sociali di comunicazione di massa (*social media*), con conseguente necessità di mutare le tradizionali categorie interpretative della natura e dei limiti della libertà di comunicazione.

Nell’epoca delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, il diritto di accesso all’informazione si traduce nel diritto all’accesso alla rete telematica o, comunque, a reti fisse o mobili che consentano a chiunque di connettersi da dovunque, in qualsiasi tempo

L’avvento dell’era digitale ha imposto di abbandonare l’idea che i *mass media* siano basati sul predominio del mezzo della stampa o del servizio radiotelevisivo. Nell’epoca delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT, *Information and Communication Technologies*), il diritto di accesso all’informazione si traduce nel diritto all’accesso alla rete telematica o, comunque, a reti fisse o mobili che consentano a chiunque (*anybody*) di connettersi da dovunque (*anywhere*), in qualsiasi tempo (*anytime*), per usufruire di qualsiasi contenuto (*anything*)¹².

La teoria e la pratica del diritto si trovano oggi in notevole difficoltà ad inquadrare la casistica delle questioni, tra le quali i limiti del diritto all’informazione, che coinvolgono la tecnologia informatica e la rete telematica nelle regole elaborate dalla legislazione vigente, costringendo la giurisprudenza a interpretazioni evolutive e talora perplesse in ragione della peculiarità del fenomeno¹³.

Del tutto significativa in proposito appare la recente giurisprudenza riguardante il *social network Facebook*.

Nel caso di un post diffamatorio pubblicato sulla propria pagina *Facebook*, la Corte di Cassazione penale ha applicato all’imputato l’aggravante dell’uso di «qualsiasi altro mezzo di pubblicità» (art. 595 c.p.), che «trova la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando e aggravando in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei *social network*, destinate per comune esperienza a essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante»¹⁴.

Al contrario, in un caso analogo di lesione della reputazione tramite *Facebook*, la Cassazione ha ritenuto di non applicare l’aggravante speciale dell’uso del «mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato» (art. 13 l. 47/1948). Infatti, la Suprema Corte ha detto che, a differenza delle testate giornali-

stiche *on line* che realizzano una diffusione professionale di notizie e informazioni e sono riconducibili nel concetto di stampa, «il social network Facebook non è inquadrabile nel concetto di stampa essendo un servizio di rete sociale, che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema»¹⁵.

Obiettività e verità

Il diffuso fenomeno delle *fake news* e la cruciale questione dell'obiettività dell'informazione ripropongono nuovamente il problema della verità nell'età contemporanea, che è stata qualificata come postmoderna da una diffusa e condivisa visione teoretica¹⁶.

Invero, è opinione consolidata e difficilmente confutabile che l'età postmoderna sia il precipitato della modernità e che sia tuttora caratterizzata dalla secolarizzazione, intesa come espulsione del trascendente e costituzione razionalistica di conoscenze e fondazione di valori¹⁷ ovvero come indifferenza al religioso e conseguente riconoscimento individualistico della supposta indipendenza intellettuale e morale dell'uomo¹⁸.

Pertanto, il Postmoderno non è la fine del razionalismo, dell'individualismo e della secolarizzazione che caratterizzano il Moderno, ma né è l'esito inevitabile e, anzi, ne rappresenta lo stato nascente che, però, è costante¹⁹. Incredulo ai grandi racconti della civiltà occidentale e smarrito il proprio centro di gravità permanente, l'uomo postmoderno cerca di tener ferma soltanto una verità instabile, che si mostra nella singola situazione storica e che cambia nel tempo: la ragione è debole e non può garantire la fondatezza di un principio uniforme²⁰, ma può soltanto esprimere molteplici culture e frammentati punti di vista che conducono alla pretesa relativistica di eguagliare ogni opinione e alla conseguenza nichilistica di disgregare e deresponsabilizzare l'individuo.

La crisi postmoderna del soggetto, per il quale l'ordine è diventato la rappresentazione del dato e la verità è ridotta a ciò che resta fermo nella situazione²¹, si manifesta così nell'informaticizzazione, che ha provocato una radicale esteriorizzazione del sapere rispetto al sapiente²² e ha condotto al tecnicismo cibernetico e burocratico delle istituzioni²³, con conseguente scomparsa dell'individualità e deresponsabilizzazione della persona in ogni campo dell'esperienza sociale.

In tale contesto, l'obiettività dell'informazione si è presentata nella cultura giuridica e politica dell'epoca contemporanea in almeno tre accezioni, che richiamano anche tre prospettive della verità: la separazione tra notizia e commento; il pluralismo delle fonti; l'indipendenza da ogni potere²⁴.

a) La distinzione della notizia e commento implica la separazione tra la descrizione di un fatto e la valutazione dello stesso, in base alla tradizionale regola delle *cinque W* (*Who, What, When, Where and Why*) nata nel giornalismo anglosassone. La notizia è così obiettiva quando si raggiunge la pura narrazione dell'effettivo svolgi-

L'obiettività dell'informazione si è presentata nella cultura giuridica e politica dell'epoca contemporanea in almeno tre accezioni, che richiamano anche tre prospettive della verità: la separazione tra notizia e commento; il pluralismo delle fonti; l'indipendenza da ogni potere

mento del fatto, cioè la pretesa rappresentazione indeformabile di una porzione della realtà esterna al soggetto, in base al criterio di verità come adeguatezza, ossia come corrispondenza tra il linguaggio e la realtà.

b) Il pluralismo interpretativo delle opinioni e delle fonti consente di evitare il mero arbitrio nel riportare una notizia, che diventa obiettiva quando, anche nelle forme e nei modi ritenuti opportuni, permette di rappresentare un fatto o una storia come un insieme di interpretazioni diverse della medesima realtà. Questa idea richiama la prospettiva scettica, secondo la quale esistono molteplici opinioni che, in ogni modo, possono coesistere come differenti verità in base al principio del consenso comune.

c) L'indipendenza da ogni potere politico ed economico rende la notizia obiettiva in quanto priva di qualunque condizionamento esterno e libera dalle strutture istituzionali e commerciali che influenzano il pubblico e che inibiscono il diritto all'informazione di ciascuno. Si assume in questa concezione la pretesa, che malcela la pretesa dogmatica di possesso dell'unica verità, che il comportamento dell'individuo sia del tutto insindacabile e privo di vincoli derivanti da regole o fattori estranei alla volontà del singolo.

Queste concezioni di obiettività svelano differenti attributi della verità, ma sono discutibili in quanto, se prese singolarmente, appaiono unilaterali e contraddittorie²⁵.

Infatti, la narrazione delle notizie non può mai scindersi dalla valutazione di chi la riporta, poiché ogni rappresentazione è anche un giudizio del soggetto che su quel-

la descrizione influisce: si pensi alla sequenza delle notizie riportate su una qualsiasi fonte d'informazione, il cui ordine è già indicativo di una selezione d'importanza (per esempio, la notizia in prima pagina).

Anche la visione pluralista porta con sé una contraddizione: presumendo che si possa raggiungere un'obiettività priva di faziosità, la volontà di rappresentare la realtà secondo tutte le opinioni possibili non è solo concretamente impossibile, ma le rende tutte uguali e, dunque, prive di maggiore o minor valore, con un giudizio apodittico che inficia all'origine la pretesa di neutralità.

Infine, l'obiettività come indipendenza da qualunque condizionamento esterno presuppone l'idea individualistica che l'uomo possa conoscere la verità o addirittura ne sia la fonte senza alcuna relazione con l'altro, in quanto la sua volontà insindacabile da ogni altra appare l'unica degna di essere diffusa e conosciuta.

Dunque, le sopra indicate teorie dell'obiettività dell'informazione non possono essere accolte in forma esclusiva, ma non sono neppure completamente criticabili, perché contengono alcuni valori comuni e condivisibili in una società democratica che assuma di tutelare le libertà fondamentali della persona umana, come il costante riferimento all'esigenza di verità che, come dice Aristotele, è come l'essere, il quale «si dice in molti sensi [*pollachôs*], ma tutti in riferimento ad un unico principio»²⁶.

La narrazione delle notizie non può mai scindersi dalla valutazione di chi la riporta, poiché ogni rappresentazione è anche un giudizio del soggetto che su quella descrizione influisce

Infatti, è stato giustamente osservato che lo Stato costituzionale odierno, nel quale deve ritenersi vigente il "divieto della menzogna", si fonda necessariamente sulla ricerca della verità, nel senso che deve esistere un dibattito pubblico in cui attraverso il confronto tra idee è ricercata la verità²⁷.

In questa prospettiva, la verità ha natura dialettica²⁸ e mostra il limite critico di ogni assolutezza tuttora presente anche nella società complessa, proponendo la riscoperta della libertà nella comunità²⁹, fondata sulla consapevolezza, tipica della filosofia classica³⁰, che la ricerca del bene abita nel dialogo e risiede nell'inestricabile e articolato orizzonte delle differenze soggettive che, tra loro sempre connesse, si spiegano nella vita sociale.

Tuttavia, le concezioni sopra esaminate devono anche confrontarsi con l'impatto delle tecnologie digitali sulla libertà della comunicazione. Ne consegue che un'evoluzione critica delle tre concezioni dell'obiettività consente di individuare altrettanti principi fondamentali dell'informazione nell'era digitale: trasparenza, imparzialità, responsabilità.

Anzitutto, la separazione tra notizia e commento implica oggi che la selezione, l'organizzazione e la comunicazione dei dati può essere obiettiva solo descrivendo i fatti con lealtà e accuratezza e nell'interesse dell'utente, lettore o ascoltatore o spettatore, in base al principio di trasparenza. Tale principio è sancito nel diritto vigente dall'art. 5 comma 1 lettera a) del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea, secondo il quale «i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato».

In secondo luogo, il pluralismo dei valori e delle idee realizza l'informazione obiettiva attraverso i social media, che sono evidentemente imprese commerciali che esercitano una funzione pubblica, soltanto tutelando la possibilità collettiva di ogni utente della rete di formarsi la propria idea e di offrire il proprio contributo a fornire notizie, in base al principio di imparzialità. Tale principio indica che la condivisione delle notizie nella rete telematica può certamente essere svolta dal cosiddetto "giornalismo partecipativo" (*citizen journalism*) ma deve essere soggetta al controllo critico di tutti gli iscritti alle reti sociali di comunicazione informativa, che dovrebbero dotarsi di figure terze e neutrali, come i news ombudsmen del modello nordamericano³¹.

Infine, l'indipendenza da qualunque potere diventa oggi obiettività quando permette a tutti la possibilità di accedere criticamente e in modo convergente alla rete Internet e a quelle che giustamente sono state definite tecnologie di libertà³², in base al principio di responsabilità. Infatti, il diritto di accesso ai *social media* al fine di reperire informazioni corrette e leali ricomprende anche il diritto di essere disconnesso dalla rete telematica e di esercitare la propria libertà responsabile dalla tecnologia: soprattutto, ogni persona custodisce il diritto di essere affrancato dalla sorveglianza di massa delle istituzioni pubbliche e delle imprese digitali, che determinano la vita collettiva e individuale per finalità di controllo sociale e o di profitto commerciale.

La separazione tra notizia e commento implica che la selezione, l'organizzazione e la comunicazione dei dati può essere obiettiva solo descrivendo i fatti con lealtà e accuratezza e nell'interesse dell'utente, lettore o ascoltatore o spettatore, in base al principio di trasparenza

La seconda età delle macchine, sviluppatasi grazie all'evoluzione dell'intelligenza artificiale, non conduce ad un inevitabile progresso della società dell'informazione, ma genera anche fenomeni di disumanizzazione, come la decrescita di attività mentali sostituite dal congegno elettronico, quali il calcolo o la memoria, e provoca una repentina disoccupazione tecnologica, causata dalla surrogazione del lavoro umano e dalla produzione tecnologica del dispositivo intelligente³³.

Pertanto, la civiltà tecnologica richiede un recupero umanistico e una chiara assunzione di responsabilità etica non solo da parte del professionista della comunicazione, ma anche da parte del giurista, il quale potrebbe ispirarsi alla sua antica e sempre attuale funzione di custode della libertà responsabile e della pacificazione sociale in base alle regole del processo³⁴.

Fake news e post-verità

Esaminando i mezzi di comunicazione di massa prima dell'avvento di Internet, Marshall Mc Luhan aveva giustamente scritto che il *medium* è il messaggio, affermando la tesi secondo cui il mezzo tecnologico di comunicazione di massa non è neutrale, ma produce effetti sui modi di pensare e sui comportamenti dei destinatari, indipendentemente dai contenuti dell'informazione³⁵.

In modo analogo, nonostante l'apparente possibilità di interagire nella rete telematica, i *social media* e le *fake news* generano effetti persuasivi sulla mentalità e sulla condotta degli utenti, provocando autentici pregiudizi cognitivi (*cognitive biases*) che condizionano la capacità critica dei fruitori delle notizie in Rete.

Gli algoritmi con cui le fake news muovono i "cognitive biases" modulano i processi di ragionamento dei destinatari, chiusi in un'autentica comfort zone, e diventano parte integrante della costituzione stessa delle notizie inattendibili

Gli algoritmi usati dai motori di ricerca e dai *social media* selezionano in modo automatico le informazioni e chiudono l'utente dentro una *filter bubble*³⁶, nella quale ogni dato visualizzato dall'utente all'interno del suo *social account* appare in linea con gli interessi e le opinioni dello stesso.

Chi riceve o interpreta solo notizie e informazioni in sintonia con i suoi pregiudizi cognitivi ascolta un'eco delle preferenze che lui stesso ha manifestato sul *Web*, rafforzando così il suo convincimento su uno specifico argomento e creando una sorta di mondo fatto a sua misura³⁷: il navigatore della Rete telematica crede di essere autonomo, ma in realtà rimane nel sistema chiuso della propria "stanza dell'eco" (*echo chamber*).

Dunque, gli algoritmi con cui le *fake news* muovono i *cognitive biases* modulano i processi di ragionamento dei destinatari, chiusi in un'autentica *comfort zone*, e diventano parte integrante della costituzione stessa delle notizie inattendibili³⁸.

Un recente studio di psicologia cognitiva ha rilevato che le persone hanno difficoltà a distinguere tra titoli precisi (*accurate*) e imprecisi o falsi (*fake*), accertando che un illusorio effetto di verità (*illusory truth effect*) si verifica per i falsi titoli di cronaca diffusi sui *social media*, nonostante un basso livello di credibilità generale.

Quindi, le piattaforme di *social media* aumentano la percezione della verità di no-

tizie palesemente false e non risolvono efficacemente il problema attraverso l'azione di *tagging* informatico, ossia di etichettatura sui siti *Web* di storie contestate: infatti, solo un piccolo grado di plausibilità potenziale è sufficiente affinché la ripetizione della stessa notizia postata su *Facebook* o *Twitter*, largamente e velocemente propagata, aumenti l'accuratezza percepita³⁹.

A riconferma che ciò che manca all'internauta che acquisisce le informazioni in rete è principalmente la capacità di vagliarle criticamente, si è notato che la polarizzazione delle opinioni degli utenti e i pregiudizi cognitivi di conferma della notizia giocano un ruolo chiave nella diffusione della disinformazione sui social media, precisando anche che tale disinformazione può essere ridotta mitigando il contrasto tra le notizie considerate⁴⁰.

Nell'esperienza della comunicazione contemporanea, l'accertamento del fatto è secondario e una *fake news* può rivelarsi alla fine falsa, ma se è stata ben costruita e condivisa, conserva una sorta di verosomiglianza e di legame indiretto con la realtà⁴¹.

L'illusorio effetto di obiettività generato dalle fake news ha portato a riflettere sulla nozione di "post-verità" (*post-truth*), considerata il sintomo dei caratteri fondamentali della nostra epoca⁴².

Nel 2016, gli Oxford Dictionaries hanno eletto il termine *post-truth* come "Word of the Year"⁴³ con la motivazione che tale locuzione aggettivale si applica a «circostanze in cui i fatti oggettivi sono meno influenti nel modellare l'opinione pubblica degli appelli emotivi e delle convinzioni personali».

Peraltro, l'ambiguità semantica del prefisso "post" consente di precisare meglio il significato concettuale del termine post-verità, che non è la verità che si manifesta "dopo" la diffusione di una notizia falsa, ma è la verità che ne determina il superamento o l'annullamento, fino al punto di determinarne la perdita di importanza⁴⁴. Questa accezione del lemma *post* contiene la stessa equivocità contenuta nel termine "post-moderno", che, come già supra precisato, è l'epoca che viene dopo e che porta a compimento la modernità, determinandone anche il superamento.

In ogni caso, questa idea di post-verità non è nuova, perché richiama - pur nell'attuale ecosistema tecnologico della piazza digitale - la discussione scettica promossa dall'antica Sofistica nella Grecia classica: la post-verità non è la conseguenza logica di un ragionamento dimostrativo, ma si mostra come effetto psicologico di un procedimento capzioso, basato sulla persuasione eristica come fatto emotivo.

Quindi, la post-verità ripropone anche nell'epoca contemporanea il dibattito, che aveva impegnato illustri maestri della filosofia come Platone e Aristotele, tra la retorica dell'argomentazione e la retorica della persuasione⁴⁵: si rimarca così la perenne importanza del problema teoretico della verità, dalla quale la cultura postmoderna ha tentato inutilmente di fuggire⁴⁶.

*La post-verità non è
la conseguenza logica
di un ragionamento
dimostrativo,
ma si mostra
come effetto psicologico
di un procedimento
capzioso, basato
sulla persuasione
eristica come
fatto emotivo*

La verità della finzione

L'esigenza di ripensare criticamente la natura e le forme della verità nella società digitale presuppone non soltanto un'adeguata comprensione della locuzione post-truth, ma anche una risemantizzazione del sintagma *fake news*.

Infatti, in base a un'accezione diffusa e largamente accolta, le *fake news* sono state definite notizie intenzionalmente e verificabilmente false e che potrebbero trarre in inganno i lettori⁴⁷.

Questa nozione restrittiva permette di escludere dalle *fake news* errori comunicativi non intenzionali o affermazioni artificiose ma né completamente vere né completamente false, il cui contrasto potrebbe pregiudicare la libertà di manifestazione del pensiero e, dunque, il diritto di informazione, protetto in Italia dall'articolo 21 della Costituzione⁴⁸.

Il termine *fake* però non ha un significato univoco e non si identifica con la tradizionale opposizione binaria in cui il falso (*false*) si presenta in opposizione al vero (*true*). Nella lingua inglese, infatti, *fake* non significa propriamente falso, ma contraffatto o fasullo ed è originariamente offensivo, derivando dallo *slang* dei criminali del primo Ottocento per designare chi ruba, truffa o anche uccide, giungendo oggi a definire anche l'impostore⁴⁹.

La diffusione dell'aggettivo nel lessico comune anglosassone è relativamente recente e conserva una connotazione generale ed equivoca, sicché potrebbe essere considerato superfluo e sostituibile nella lingua italiana con termini quali «bufala» o «notizia inattendibile»⁵⁰.

Il termine inglese "fake" richiama la nozione etimologica di finzione che, derivando dal latino fingere, allude non tanto al senso negativo della simulazione come inganno, quanto alla creazione di un'opera dell'immaginazione che rappresenta anche la realtà, ma in modo figurato o simbolico

Nel linguaggio informatico, l'affermazione inverosimile che porta a ingannare il pubblico e che concorre alla disinformazione (*misinformation*), presentando deliberatamente per reale qualcosa di artefatto, è definita non tanto dalla locuzione *fake*, quanto più propriamente dal termine *hoax*. Questa parola inglese può essere effettivamente tradotta con "bufala", che indica una notizia inventata anche per burla e che deriva dall'espressione «menare per il naso come una bufala», alludendo all'azione di portare a spasso l'interlocutore, trascinandolo come una bufala per l'anello attaccato al naso⁵¹.

Peraltro, l'ambiguità semantica dell'espressione *fake news* si deduce anche dall'uso equivoco di tali parole nel linguaggio politico e giornalistico odierno: *fake news* non sono soltanto le notizie false che si assumono come vere, ma anche le notizie vere che si denunciano come false da chi intende screditarle.

Il presupposto che la realtà sia descrivibile dal codice binario *true-false*, che caratterizza la principale modalità di programmazione degli algoritmi informatici, e l'assunzione che una notizia riportata sul *Web* possa essere solo vera o solo falsa, è del tutto confutabile e dipende da un'idea assiomatica e ipotetica della verità. Forse anche per questa ragione semantica, pare destinato a fallire il tentativo di controllare ciò che è *fake* attribuendogli la qualifica di false, come fanno i sistemi algoritmici di *fact*

checking implementati dai *social media* per espungere in modo automatico ciò che è contrario al vero.

Fake non significa propriamente falso, ma contraffatto, mascherato, finto.

Pertanto, il termine inglese richiama la nozione etimologica di finzione che, derivando dal latino *fingere*, allude non tanto al senso negativo della simulazione come inganno, quanto alla creazione di un'opera dell'immaginazione che rappresenta anche la realtà, ma in modo figurato o simbolico.

Nella letteratura, ma anche in altri saperi, spesso accade che la finzione della verità si trasmuti nella verità della finzione, che si manifesta nella creazione di un mondo possibile⁵². *Fingere* designa l'immaginazione poetica al suo livello più alto, come testimonia Giacomo Leopardi quando scrive ne *L'infinito*: «*Io nel pensier mi fingo*»⁵³.

Jorge Luis Borges ha affidato al termine "finzioni" (*ficciones*) narrazioni simboliche ed evocative di verità nascoste nella molteplicità della realtà, con la mediazione interpretativa di un linguaggio rigoroso e nel contempo allusivo⁵⁴. In *Ficciones*, Borges si rivolge al lettore mescolando fatti concreti e artifici immaginari, attraverso straordinari racconti eruditi che mostrano ciò che è verosimile e anche surreale: basti pensare alla Biblioteca di Babele come metafora dell'universo.

Nella storia dell'arte, i falsi posseggono una specifica autenticità e traggono il loro valore dagli originali che imitano con successo. In effetti, nel mondo moderno e contemporaneo, la creazione di un'opera dell'antichità è frequentemente apprezzata come un "trionfo dell'arte" e falsi, contraffazioni e finzioni costituiscono modi diversi di percepire il vero⁵⁵.

Nella scienza giuridica, infine, la finzione (*fictio iuris*) è la creazione di figure astratte, come la persona giuridica, utilizzate per regolare fenomeni o relazioni sociali, equiparando la verità legale e alla verità reale: le finzioni diventano enunciati falsi che producono vere conseguenze giuridiche⁵⁷ e, attraversando l'intera storia del diritto, costruiscono una realtà autonoma⁵⁸. Infatti, lo strumento della finzione nasce in epoca romana per modificare la sostanza del diritto senza mutarne la forma, realizzando un cambiamento con l'intento di nascondere⁵⁹.

Forse anche il fenomeno delle *fake news* custodisce oggi la profonda ambiguità della verità nella finzione, evocando il senso originario di ciò che si rivela sottraendosi e che non può essere misurato, calcolato o controllato.

Scriva Platone che «infatti, queste due verità [sulla virtù e sul vizio] si colgono necessariamente insieme e insieme si impara il falso e il vero che concerne l'intero essere»⁶⁰.

*Forse anche
il fenomeno delle
fake news
custodisce oggi
la profonda ambiguità
della verità
nella finzione,
evocando il senso
originario di ciò che
si rivela sottraendosi
e che non può essere
misurato, calcolato
o controllato*

Paolo Moro

*Professore Ordinario di Filosofia del Diritto
Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Università degli Studi di Padova*

- 1) S. Vosoughi, D. Roy, S. Aral, *The spread of true and false news online*, in *Science*, 2018, Vol. 359, Issue 6380, pp. 1146-1151.
- 2) C. Vargo, L. Guo, M. A. Amazeen, *The Agenda-Setting Power of Fake News: A Big Data Analysis of the Online Media Landscape from 2014 to 2016*, *New Media & Society*, 2017; H. Alcott, M. Gentzkow, *Social Media and Fake News in the 2016 Election*, in "Journal of Economic Perspectives", 31 (2), 2017, pp. 211-236.
- 3) *The Global Risks Report 2018*, 13th Edition, World Economic Forum, Geneva, 2018, p. 48.
- 4) S. Chakrabarti, *Hard Questions, What Effect Does Social Media Have on Democracy?*, in Facebook Newsroom, 2018, <https://newsroom.fb.com/news/2018/01/effect-social-media-democracy/>.
- 5) Autorità Garante per le Comunicazioni, *Rapporto sul consumo di informazione*, 2018.
- 6) W. Quattrociochi, A. Vicini, *Misinformation. Guida alla società dell'informazione e della credulità*, FrancoAngeli, Milano 2016.
- 7) *A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018.
- 8) Corte Costituzionale, Sentenza 26 marzo 1993, n. 112.
- 9) Corte di Cassazione, Sez. I civile, 18 ottobre 1984, n. 5259.
- 10) Corte di Cassazione, Sez. III civile, 6 marzo 2008, n. 6041.
- 11) Corte di Cassazione, Sez. III civile, 6 marzo 2008, n. 6041.
- 12) V. Zeno-Zencovich, *Diritto di e all'informazione*, in *Enciclopedia Treccani - XXI Secolo*, 2009, [http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-di-informazione-e-all-informazione_\(XXI-Secolo\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-di-informazione-e-all-informazione_(XXI-Secolo)/)
- 13) P. Moro, C. Sarra (a cura di), *Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica*, FrancoAngeli, Milano.
- 14) Corte di Cassazione, Sez. I penale, 2 gennaio 2017 n. 50.
- 15) Corte di Cassazione, Sez. V penale, 1 febbraio 2017, n. 4873.
- 16) J. F. Lyotard, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Feltrinelli, Milano 1985.
- 17) F. Cavalla, *La verità dimenticata. Attualità dei presocratici dopo la secolarizzazione*, Cedam, Padova 1996.
- 18) F. D'Agostino, *Filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 2000.
- 19) J. F. Lyotard, *Il postmoderno spiegato ai bambini*, Feltrinelli, Milano 1987.
- 20) G. Vattimo, P. A. Rovatti (a cura di), *Il pensiero debole*, Feltrinelli, Milano 1983.
- 21) F. Cavalla, *La verità dimenticata. Attualità dei presocratici dopo la secolarizzazione*, Cedam, Padova 1996.
- 22) J. F. Lyotard, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Feltrinelli, Milano 1985, p. 12.
- 23) J. F. Lyotard, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Feltrinelli, Milano 1985, p. 35.
- 24) F. Cavalla, *L'obiettività dell'informazione nella cultura politica contemporanea*, in *Cultura moderna e interpretazione classica*, a cura di F. Cavalla e F. Todescan, CEDAM, Padova 1997, pp. 1-27.
- 25) F. Cavalla, *L'obiettività dell'informazione nella cultura politica contemporanea*, in *Cultura moderna e interpretazione classica*, a cura di F. Cavalla e F. Todescan, CEDAM, Padova 1997, pp. 1-27.
- 26) Aristotele, *Metafisica*, IV, 2, 1003 b 5-6, II. Testo greco con traduzione a fronte, a cura di Giovanni Reale, Vita e Pensiero, Milano 1993, p. 133.

- 27) P. Häberle, *Wahrheitsprobleme im Wefassungsstaat*, Nomos, Baden Baden 1995, tr. it. *Diritto e verità*, Einaudi, Torino 2000.
- 28) P. Moro, *La via della giustizia. Il fondamento dialettico del processo. Con l'«Apologia di Socrate» di Platone*, Libreria Al Segno Editrice, Pordenone 2004.
- 29) S. Cotta, *Comunità*, in *Diritto, persona, mondo umano*, Giappichelli, Torino 1989, p. 31 e sg.
- 30) E. Berti, *L'antica dialettica greca come espressione della libertà di pensiero e di parola*, in *Nuovi studi sulla struttura logica del discorso filosofico*, Nuova Vita, Padova 1984, pp. 15 e ss.
- 31) N. Nemeth, *News Ombudsmen in North America*, Praeger, Westport 2003.
- 32) I. S. Pool, *Technologies of Freedom. On Free Speech in an Electronic Age*, Harvard University Press, Cambridge 1983.
- 33) E. Brynjolfsson, A. McAfee, *The Second Machine Age. Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*, W. W. Norton & Company, New York 2014.
- 34) S. Cotta, *La sfida tecnologica*, Il Mulino, Bologna 1968, p. 189.
- 35) M. Mc Luhan, Q. Fiore, *The medium is the message*, Penguin, New York 1967.
- 36) E. Pariser, *The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You*, Penguin, Londra 2011.
- 37) G. Pitruzzella, O. Pollicino, O. S. Quintarelli, *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Egea, Milano 2017, pp. 67 ss.
- 38) A. Gelfert, *Fake News: A Definition*, in *"Informal Logic"*, Vol. 38, No.1 (2018), pp. 84-117.
- 39) G. Pennycook, T. Cannon, D. G. Rand, *Prior Exposure Increases Perceived Accuracy of Fake News*, in *Forthcoming in Journal of Experimental Psychology: General*, 2018, <https://ssrn.com/abstract=2958246>.
- 40) M. Del Vicario, W. Quattrociocchi, A. Scala, F. Zollo, *Polarization and Fake News: Early Warning of Potential Misinformation Targets*, 2018, in <https://arxiv.org/abs/1802.01400>.
- 41) F. De Bortoli, *Poteri forti (o quasi)*, *La nave di Teseo*, Milano 2017, p. 62.
- 42) M. Ferraris, *Post-verità e altri enigmi*, Il Mulino, Bologna 2017.
- 43) <https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016>.
- 44) M. Biffi, *Viviamo nell'epoca della post-verità?*, 2016, <http://www.academiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/viviamo-nellepoca-post-verit>.
- 45) F. Cavalla, *Retorica processo verità. Principi di filosofia forense*, Franco Angeli, Milano 2007.
- 46) G. Maddalena, G. Gili, *Chi ha paura della post-verità? Effetti collaterali di una parabola culturale*, Marietti, Torino 2017.
- 47) H. Alcott, M. Gentzkow, *Social Media and Fake News in the 2016 Election*, in *"Journal of Economic Perspectives"*, 31 (2), 2017, pp. 211-236.
- 48) G. Pitruzzella, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *"Rivista di diritto dei media"*, 1/2018, p. 14.
- 49) F. Picchi, *Grande Dizionario di Inglese*, Hoepli, Milano.
- 50) L. Corbolante, *Perché fake news anche in italiano?*, 2016, <http://blog.terminologiaetc.it/2016/12/06/origine-significato-fake-news/>
- 51) Vocabolario dell'Accademia della Crusca, *Lemmario*, Volume II, V Edizione, p. 307.
- 52) D. Lewis, *Truth in Fiction*, in *"American Philosophical Quarterly"*, 15, 1978, pp. 37-46.
- 53) G. Leopardi, *L'infinito*, in *Canti*. Edizione corretta, accresciuta, e sola approvata dall'Autore, Saverio Starita, Napoli, 1835.
- 54) J. L. Borges, *Ficciones*, SUR, Buenos Aires 1944.
- 55) D. Lowenthal, *Forging the past in Fake? The art of deception*, ed. Mark Jones, British Museum Publications, London, pp. 16-22.

- ⁵⁶⁾ P. D'Angelo (a cura di), *Falsi, contraffazioni e finzioni*, in "Rivista di Estetica", n.s., 31, 1, 2006.
- ⁵⁷⁾ L. L. Fuller, *Legal Fictions*, Stanford University Press, Stanford 1967.
- ⁵⁸⁾ F. Todescan, *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, Cedam, Padova 1979.
- ⁵⁹⁾ M. Bretone, *Finzioni e formule nel diritto romano*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 31, 2001 pp. 295-313.
- ⁶⁰⁾ Platone, *Lettera VII*, 344 B, 1-3, in *Opere complete con il testo greco*, Laterza Multimedia, Roma-Bari 1999.

The truth of fiction. Ambiguity and limits of fake news

Fake news, spread on the network and directed to deceive the reader, constitute a violation, ethical and juridical at the same time, of the freedom of communication, which constitutes the main form of manifestation of thought and which includes the right to objective information.

The narration of the news can never be separated from the evaluation of who is reporting it, since every representation is also a judgment of the subject that influences that description. The separation between news and comment implies that the selection, organization, and communication of data can be objective only in describing the facts with loyalty and accuracy and in the interest of the user, reader, listener or viewer, according to the principle of transparency.

Reality cannot be described only with the true-false binary code, typical of the computer algorithms programming modality. Fake does not really mean false, but disguised. The phenomenon of fake news, therefore, preserves the profound ambiguity of truth in fiction, evoking the original meaning of what reveals by escaping. For this reason, it is necessary to discern and not generalize. The ambiguities must be recognized and the falsehoods "unmasked".